

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (435)

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 01.

01.1

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti Comuni:

- 9-*bis*. Catignano (PE);
- 9-*ter*. Civitella Casanova (PE);
- 9-*quater*. Penne (PE);
- 9-*quinquies*. Penna Sant'Andrea (TE);
- 9-*sexies*. Basciano (TE).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 10 milioni di euro per il

2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nei bilancio triennale 2018-2020, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

01.2

PICCHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere seguente:

«Art. 01.

(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

01.3

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere seguente:

«Art. 01.

(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

01.4

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dall'articolo

16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi"».

01.6

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case)

1. Nel capo I-*bis* del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i

criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1"».

01.5

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Creazione aree attrezzate per proprietari di seconde case)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni su richiesta dei Comuni interessati, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di ' 10.000.000,00 nell'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse-disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, tenendo conto della percentuale delle seconde case presenti nei territori dei Comuni richiedenti di proprietà dei non residenti, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1"».

01.7

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,
MALLEGNI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, aree attrezzate utilizzabili per finalità turistiche mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di € 10.000.000, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione"».

01.8

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, aree attrezzate utilizzabili per finalità turistiche mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more dei completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di € 10.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione.

3. Per l'espletamento delle attività necessarie ai sensi del comma 1 si applicano le norme previste dalle ordinanze emesse dal dipartimento della protezione civile in relazione all'assegnazione delle soluzioni abitative in emergenza (SAE)».

01.9

GASPARRI, PEROSINO, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, GALLONE, PAGANO, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese)

1. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo le parole: e religiose sono aggiunte le seguenti parole: "nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile";

b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: "esigenze di culto" sono aggiunte le seguenti: "fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)".

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01.10

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, DE SIANO, MODENA, PAGANO, GALLONE, CANGINI, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6,

dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.11

CASTALDI, COLTORTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di spese per ricostruzione privata)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.13 (testo 2) [*id.* a 01.14 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) alla lettera *c)*, le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario", sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche"».

01.15

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", con le seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) alla lettera *c)*, sostituire le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario", con le seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche"».

01.16

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", con le seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico«;

b) alla lettera c), sostituire le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" con le seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio"».

01.17 (id. a 01.18 e 01.19)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Indennità di occupazione di suolo pubblico)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo"».

01.20

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI MALAN, CANGINI, MODENA, DE SIANO, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, il comma 13 è soppresso».

01.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ammissibilità Sisma Bonus)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "*sisma bonus*". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 del programma "Fondi di riserva

e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.22

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.23

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.P.R. n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo d.P.R., purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 tra Stato, regioni e enti locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni pre-

viste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/ 2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-*bis* e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001"».

01.24/300

VERDUCCI

All'emendamento 01.24, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «singole unità immobiliari» con le seguenti: «le singole unità immobiliari nel caso in cui i singoli progetti garantiscano unitariamente il ripristino dell'agibilità dell'intero edificio e delle strutture».

01.24 (id. a 01.25 e sost. id. a 1.0.6 e 1.0.7)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione as-

severa la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"».

01.26

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, DE SIANO, MODENA, PAGANO, GALLONE, CANGINI, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 luglio 2019";
 - b) sopprimere il secondo periodo».
-

01.27

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2018";
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" con le seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
- c) dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documenta-

zione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11"».

01.29

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Revisione della soglia di obbligatorietà SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro"».

01.31 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

01.30

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,
FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Chiarimenti in materia di ruderi collabenti)

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse».

01.32 (testo 2)

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,
MALLEGNI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Accelerazione e semplificazione degli interventi di ricostruzione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza"».

01.33

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

01.34

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Semplificazioni amministrative)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione,", sono soppresse».

01.35 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *e*), dopo le parole: "le Diocesi", sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis*.";

c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono inserite le seguenti: "o per quali non si siano proposte le Diocesi", e dopo le parole: "del turismo", sono aggiunte le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*)", del presente articolo"».

01.300

CASTALDI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis*"».

01.36 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco", sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta"».

01.37

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Semplificazione lavori Conferenza regionale)

All'articolo 16, comma 1, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta";

b) al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

01.38

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Centrali di committenza)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "si avvalgono" è inserita la seguente: "anche"».

01.39 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:

a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera *a)*, e 2, del presente decreto;

b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo"».

01.40

ROMAGNOLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32"».

01.41

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 18, comma 2 lettera *a)* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"».

01.42

MARSILIO, ZAFFINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 18, comma 2 lettera *a*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"».

01.43

GASPARRI, PAGANO, MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-bis.

(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del presente articolo, per l'intera durata dell'appalto;

2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 25-ter.

(Misure per la tutela dei familiari delle Vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009)

1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.

3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;

b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.

4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al decreto-Legge n. 189 del 2016 e s.m.i., di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:

a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., si provvede con fondi di cui all'articolo 52 di cui al citato decreto-legge n. 189/2016 e s.m.i.;

b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i.;

c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del de-

creto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

01.44

MARSILIO, ZAFFINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga tempi di utilizzo depositi terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "trentasei mesi"».

01.45

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga tempi di utilizzo depositi terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "trentasei mesi"».

01.1000

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di materiali da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

01.46

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Sospensione rate mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto Per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.47

LA COMMISSIONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni", sono sostituite dalle parole: "per la durata di tre anni";

c) al comma 2-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato».

01.48

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Sospensione in materia di contabilità e bilancio)

1. All'articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente Comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 8, premettere il seguente:

«08-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 01, comma 1, pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

01.49

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01.50

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche;

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte

in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

01.51

MARSILIO, ZAFFINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 2019";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

c) al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

01.52

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

b) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"».

01.53

MALLEGNI, CANGINI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, GASPARRI, PAGANO, MALAN, TOFFANIN, LONARDO, MODENA, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016 dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente comma:

"2-*ter*. Relativamente all'attività amministrativa conseguente agli eventi sismici dell'agosto 2016, la sospensione prevista dall'articolo 11 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 non si applica alle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 del medesimo decreto, ricoperte in uno dei comuni ricompresi negli allegati 1,2 e 2-*bis* del D.L. 17 ottobre 2016 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

01.54

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari"».

01.55

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori

autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità *una tantum* pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75% del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59"».

Art. 1.

1.1

LONARDO, PICHETTO FRATIN, FAZZONE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle seguenti: "il riferimento al Protocollo ITACA e la sistematica applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).».

1.2

LONARDO, PICHETTO FRATIN, FAZZONE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 8, comma 3, del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione", sono inserite le seguenti: "a meno che non siano sanabili con la normativa vigente anche utilizzando il Piano Casa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, oltre che al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si fa riferimento al D.p.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ed alle tabelle ad esso allegate."».

1.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1 , lettera a), numero 2), dopo le parole: «decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,».

1.4

ZAFFINI, MARSILIO

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.»

Conseguentemente, al comma 8, alinea, dopo le parole: «(lettere a)», inserire le seguenti: «, numeri 1) e 3)»; dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni

di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.

8-ter. All'articolo 6 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "19 per cento" e le parole: "6 per cento", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.5

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 70 per cento».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 82,6 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 82,6 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.6

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;*
- 2) *aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente milioni di euro per il 2020, si provvede: «quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto a fini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018; allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.7 (testo 2)

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»;*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate» con le seguenti: «120 rate».*

Conseguentemente, al comma 8:

a) sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori

a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 10 milioni annui per il 2020 e 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.9

MALLEGNI, PICETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma: "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.10

ZAFFINI, MARSILIO

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 16 gennaio 2019», con le seguenti: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale».

1.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «dal 16 gennaio 2019», sono aggiunte le seguenti: «; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «31 gennaio 2019», aggiungere le seguenti: «; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta».

1.12

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato».

1.13

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento».

2) alla lettera b) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 47 milioni di euro per il 1018, 11 milioni

per il 2019 e 10 di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018,2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

1.14

PICCHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) è aggiunto in fine il seguente ulteriore periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.15

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo è soppresso».

1.16

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 11-*bis*, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per effetto dell'evento sismico il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2017 e per il 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 maggiori di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.17

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, sono effettuati entro la fine del periodo di emergenza così come disciplinato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e successive modifiche, e comunque entro il 31 dicembre 2018. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive: *a*) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 78/2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016; *b*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *l*); *c*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *f*). Le ditte individuali e familiari entro la stessa data possono rettificare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.18

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18-bis. La ripresa dell'imponibilità ai fini fiscali e IMU e dei versamenti per gli immobili inagibili avviene successivamente alla revoca dell'inagibilità o dell'ordinanza di sgombero sindacale"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.19

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 13, terzo periodo, le parole: "31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019"».

1.20

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «terzo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "entro il 31 maggio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019 e"».

1.21

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.22

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate», con le seguenti: «120 rate».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.23

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

– *le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;*

– *al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: «Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai tini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta».

1.25

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e le parole: "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020";*

2) *al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";*

3) *al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.26 (testo 2) (id. a 1.27)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 16":

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

1.28

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 16 primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e le parole: "fino all'anno di imposta 2018" con le seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini dei bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.29

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto a fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.30

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.31

MARSILIO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

1.32

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, quinto periodo, sostituire le parole: "triennio 2017-2019" con le seguenti: "quadriennio 2017-2020"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.33

PITTELLA, VALENTE, FEDELI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017»;

b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, dal 1° gennaio 2018 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

c) Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

6-*ter*. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per l'anno 2019, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia; limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

6-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172 nel limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per l'anno 2019, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1, lettera *b-bis*), 2-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2019.

8-*ter*. Qualora le misure di cui al comma 8-*bis* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 8-*bis*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.34

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede nel limite complessivo di 566 milioni di euro in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di dodici mesi"».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 566 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto ad euro 186 milioni per l'anno 2018, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 176 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

b) quanto ad euro 380 milioni per l'anno 2018, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 4 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2018, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

1.35

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-ter.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto possono essere messe a disposizione aree attrezzate, a cura delle Regioni interessate, mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000,00, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1".

1-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e succes-

sive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo";

1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019".

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11".

1-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004".

1-sexies. All'articolo 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza";

b) al comma 6 dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché i piani e regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente";

1-septies. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," sono soppresse.

1-octies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "I Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis.* Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis*";

c) al comma 3 dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" è inserito il seguente periodo: "o per quali non si siano proposte le Diocesi" e dopo le parole: "del turismo" è inserito il seguente periodo: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente articolo".

1-novies. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta";

b) al comma 4 dopo le parole: "che necessitino" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione".

1-*decies*. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte in fine le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spettano in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32".

1-*undecies*. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui ai primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-*ter*, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.36

VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari".

1-*ter*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-

portate le seguenti-modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento locale all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo.";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole: "31 luglio 2019";

c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso».

1.37

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."».

1.38

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.39

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di danni lievi ai sensi del presente decreto, le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, così come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal medesimo decreto"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis* pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 30 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019.

8-*ter*. Qualora le misure di cui al comma 8-*bis* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 8-*bis*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.40

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.41

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, a valere sui propri bilanci, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."»

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.42

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: "che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per ricostruzione».

1.43

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

"*a-ter*) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile"».

1.44

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le parole: "I Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

1.45

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), in fine, sono aggiunte le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 32.";

c) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."».

1.46

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

1.47

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 43-bis.

(Valutazione congruità del prezzo)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1 e 2 del presente decreto, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.48

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente-decreto per Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti

regolanti mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1.72

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e nell'anno 2019";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle parole: "per la durata di tre anni";

c) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuato da una ordinanza sindacale una "zona rossa", i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese";

d) al comma 2-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le

attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.49

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi sismici non si applicano limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000. Gli oneri derivanti dalla pre-

sente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.50

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: "L'indennità per gli anni successivi è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili"».

1.51

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.73

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017," sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2018"; le parole: "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle parole: "fino all'anno di imposta 2020";

b) al comma 16, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

c) al comma 16, terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017," sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2018";

d) al comma 16, quinto periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole: "quadriennio 2017-2020».

Conseguentemente; dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.52

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese";

b) Dopo il comma 3 è inserito il comma seguente:

"03-bis. Il personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 3 assegnato presso la Struttura del Commissario Straordinario o presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 01-bis. Le convenzioni di cui alle medesime lettere b) e c) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2018, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2018 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 01-bis.";

c) al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri." ;

d) al comma 7-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4".

1-ter. Dopo l'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016', di seguito Ufficio speciale per la ricostruzione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis o delle relative Province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite

delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione".

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"01-bis. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le Regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-bis dell'articolo 50. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità

speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50".

c) Al comma 1-*ter*, primo periodo le parole: "e 20181 sono sostituite dalle seguenti. "2018, 2019 e 2020".

1-quinquies. L'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è così modificato:

a) Al comma 1, le parole: "per l'anno 2018" e "e 2018", ovunque presenti, sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e con le parole: "2018, 2019 e 2020";

b) Al comma 1-*bis*, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

c) Dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'assunzione di ulteriori 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile. Ai relativi oneri pari a 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"».

1.53

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50, comma 3, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018" sono aggiunte le seguenti: "o di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,"».

1.54

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50, comma 3, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15

dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018", sono aggiunte le seguenti: "o di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.55

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per gli anni 2018 e 2019"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.56

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.58

LONARDO, PICHETTO FRATIN, FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "gli Stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti"».

1.57

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.59

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. I comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione

che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.60

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società, in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in *house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modifiche ed integra-

zioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016 e Successive modifiche ed integrazioni.

3. Le attività svolte dalle società in *house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in *house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

1.61

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 del citato decreto-legge».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.62

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, possono corrispondere ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari fino al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge».

1.63

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei con-

tribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.64

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 566 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto ad euro 66 milioni per l'anno 2018; a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 66 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 66 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

b) quanto ad euro 200 milioni per l'anno 2018, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 2,5 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2018, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

1.65

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.66

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2-bis. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.68

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.69

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2» inserire le seguenti: «comma 2-bis)» e le parole: «91,02» con «101,02 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

1.70

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2)» inserire le seguenti: «comma 2-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con «101,02 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;».

1.71

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I pagamenti di tutti i tributi con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono tempestivi se effettuati da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, entro il 16 gennaio 2019. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare entro il 31 dicembre 2018. Le imposte in scadenza nel 2018 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 201-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.74

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) all'ultimo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nel 2017" sono aggiunte le seguenti: ", nel 2018 e nel 2019";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una

'zona rossa' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".

2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:

"746. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.75

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In presenza di edifici danneggiati da eventi sismici, per i quali in conseguenza di istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003, il Comune non ha provveduto al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, la certificazione di idoneità statica o sismica, ove richiesta ai fini della concessione medesima, può essere sostituita dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione preposta al vincolo sismico, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, previa acquisizione dell'asseverazione da parte del professionista incaricato, in ordine alla circostanza che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

2-ter. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga 36 del medesimo d.P.R., purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2-quater. Il comma *2-ter* trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

2-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma *2-ter* è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del dPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma *2-quater*.

2-septies. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, al dPR n. 31 del 2017.

2-octies. Nei casi di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del dPR n. 380 del 2001.

2-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-nonies* si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. L'applicazione delle medesime disposizioni è conseguente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016».

1.76

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere a titolo di indennizzo a fronte dell'eventuale espropriazione delle aree di cui al comma 2-bis, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

2-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture abitative di emergenza le aree espropriate di cui al comma 2-bis rimangono destinate a finalità di protezione civile».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, si provvede nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 gennaio 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 200 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.77

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2-ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-bis, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

2-quater. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-bis in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016.

2-sexies. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in caso di interventi ultimati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2-septies. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

2-octies. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 ovvero della sanzione prevista dall'articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La misura della sanzione di cui al citato articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 sarà determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione al valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dell'immobile realizzato e quello precedente l'abuso.

2-novies. Il comma *2-sexies* trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 decreto-legge n. 189 del 2016 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

2-decies. Nei casi di cui ai commi *2-sexies* e *2-novies* qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo: il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune – subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

2-undecies. Ai fini dell'attuazione del comma *2-sexies* è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2-duodecies. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applica anche nei casi di cui al comma *2-novies*.

2-terdecies. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

2-quaterdecies. Nei casi di cui ai commi *2-octies* e *2-undecies* del presente articolo, rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue

i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva dei reati edilizi e urbanistici, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-sexies a 2-quaterdecies del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.78

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fatte salve le prescrizioni di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche se non preceduti dalle comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2-ter in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 16 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dall'emanazione dell'ordinanza di parte dell'organo competente dell'immobile ricostruito. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato domanda di contributo devono presentare la documentazione richiesta dal presente comma entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

2-quater. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al comma *2-ter*, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o

garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2-quinquies. La garanzia di cui al comma *2-quater* deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione delle opere e dei ripristino dei luoghi ai sensi del comma *2-ter*, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.79

VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma *3-ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *f*) e 3, comma 1, lettera *q*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia resi-

denziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

1.80

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Al comma 3, primo periodo, dopo parole: «31 dicembre 2020.» aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento per i soggetti che hanno beneficiato del ricovero in struttura mediante assistenza della Protezione civile per tutto il periodo di tale ricovero, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al cui onere, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

1.81

LA COMMISSIONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «interessi,» inserire le seguenti: «in unica rata o».

1.82

PICETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, DE SIANO, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre n. 172 le parole: "entro la data del 31 marzo 2018" sono sostituite con le seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2018"».

1.83

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGNO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma 24, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».*

1.84

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Al comma 6, sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.85

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.86

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, n. 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 è aggiunto il seguente:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista al comma 44 del medesimo articolo 2-bis, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 16 milioni di euro per il 2019 e 12,8 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.87

MALLEGNI, PICCHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"12-quater. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per i quali è stato de-

liberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.88

PICHELTO FRATIN, MALLEGGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

2) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.89

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, VERDUCCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190/2014 così come introdotto dall'articolo 2 della legge 160/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

1.90 (testo 2) [id. a 1.91 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata».

1.92

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino alla fine del secondo anno successivo al termine del periodo di emergenza i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.93

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. In deroga alla previsione di cui al DPR 465 del 4/12/1297 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa") in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale"».

1.98

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni, prorogare ulteriormente le misure assistenziali le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016"».

1.99

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e"».

1.100

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e"».

1.101

MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese e i professionisti" le parole: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.105

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-quinquies. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 4 lettera b), è prorogato al 30 settembre 2020;

b) i termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di tre anni;

c) i termini di cui al comma 8 lettera b) sono prorogati di tre anni".

Conseguentemente, alle copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.102

DI GIROLAMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018 di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

1.103

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.104

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

1.106

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

1.107

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con i provvedimenti di

cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una "zona rossa" istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

1.108

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "elevate a 96 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.109

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.110

MALLEGNI, PICHELTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 746 è sostituito dal seguente:

"746. Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle

regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato calcolata con i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ovvero dal precedente comma 745, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.111

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandata semplice, dei soci accomandanti di società in accomandata semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali fanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.112

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è inserito il seguente:

"750-*bis*. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici con dotazione ad euro 2 milioni a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario"».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.113

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e i 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di

qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e i lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.121

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e la loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli

eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.123

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreti del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 602.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.114

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal

24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l’Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l’attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

6-ter. Gli oneri amministrativi derivanti dall’attuazione del comma *6-bis* sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.

6-quater. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma *6-bis*, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro per l’anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni nell’anno 2018 e per 50 milioni di euro nell’anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all’importo di 10 milioni nell’anno 2018 e di 50 milioni di euro nell’anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.115 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Per l’anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019,

per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, è concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis, Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.116 (testo 2)

VERDUCCI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».

1.126

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10 legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.117

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per, gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.122

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipular contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.

6-ter. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229».

1.118

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.119

D'ALFONSO, VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.120

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legge n. 18 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale

sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE».

1.124

LA COMMISSIONE

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «27,2 milioni», con le seguenti: «27,02 milioni» e sostituire le parole: «5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020», con le seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020».

1.125

LA COMMISSIONE

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3» con le seguenti: «3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G1.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità;

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G1.315

COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

considerato che:

l'ordinanza n. 394 del 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disciplinato la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree su cui insistono le strutture abitative di emergenza mediante esproprio per pubblica utilità;

a valutare l'opportunità di favorire la stipula di accordi tra i comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali procedere al trasferimento al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, delle strutture temporanee ad uso pubblico.

G1.3

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia;

considerato che:

appare necessario adottare misure a sostegno delle imprese localizzate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 che hanno interessato il Centro Italia e che, in particolare, occorre porre in essere concrete iniziative volte a sostenere l'occupazione nelle zone colpite dagli eventi sismici,

impegna il Governo:

ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che effettuano l'assunzione di soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, risultano residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

G1.4

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 435 Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premesso che:

il provvedimento in esame intende ampliare la natura e la portata degli interventi in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;

con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2001 sono stati adottati i criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, criteri che sanciscono la necessità di offrire supporto psicologico sia a poche ore dall'evento che nei mesi successivi;

la psicologia di emergenza ha conquistato sempre più spazio all'interno degli enti e delle organizzazioni che operano nell'ambito del soccorso fino a diventare un principio stabile nella programmazione degli interventi;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante «Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi» è stata confermata la necessità di prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico e psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Questi infatti possono palesarsi in fase acuta o evolversi in modo subdolo con ripercussioni anche nel lungo periodo;

considerato che:

le tematiche sanitarie che devono essere affrontate nella pianificazione e nella gestione dell'emergenza e della post emergenza sono molteplici, anche se comunemente ci si limita a considerare solo la medicina d'emergenza. L'intervento sanitario a seguito di un evento calamitoso,

quale quello che ha interessato per diversi mesi le Regioni del centro Italia, deve invece far fronte ad una complessa rete di problemi per i quali è necessaria la programmazione ed il coordinamento di molteplici attività all'interno della quale non può essere trascurata quella fondamentale dell'assistenza psicologica;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative necessarie a potenziare e sostenere i percorsi di assistenza psicologica in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, favorendo sia interventi di tipo collettivo, volti a coinvolgere le comunità locali, che mantenendo e rafforzando i servizi di sostegno psicologico clinico individuale e familiare.

G1.300

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 48, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, aveva stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga dei riprese dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;

il decreto in oggetto proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;

la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i Comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i Comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.

G1.301

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

impegna il Governo,

a prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.

G1.302

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno

2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (205/2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

i contributi previsti dall'articolo 20-*bis* del citato decreto legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente;

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prevedere, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

G1.303

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G1.304

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G1.6

CASTALDI, GIROTTO, ANASTASI, PARAGONE, CROATTI, LANZI, VACCARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

ogni anno la Rete Sismica Nazionale dell'INGV registra circa 20.000 terremoti, la gran parte di magnitudo molto bassa (inferiore a 2.0). Nel 2016, l'anno in cui si è verificato il terremoto del Centro-Italia,

ci sono stati invece oltre 53.000 eventi sismici. Rispetto agli anni precedenti il numero di terremoti localizzati è sensibilmente aumentato: più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015. Se la sismicità del 2014 e quella del 2015 sono state caratterizzate da numerose sequenze sismiche anche importanti come quella nel bacino di Gubbio, l'elevato numero di terremoti del 2016 è dovuto in grandissima parte alla sequenza sismica in Italia centrale iniziata il 24 agosto con il terremoto di magnitudo 6.0 in provincia di Rieti e proseguita con altri eventi di magnitudo al di sopra di 5.0 e soprattutto con il terremoto di magnitudo 6.5 del 30 ottobre, il più forte mai registrato dalla Rete Sismica Nazionale in funzione dai primi anni '80;

considerato che:

l'osservazione dei danni provocati dagli eventi sismici spesso evidenzia differenze sostanziali tra le lesioni a costruzioni e infrastrutture poste anche a piccola distanza tra loro. Oltre alla qualità delle costruzioni può influire sull'entità del danno una differente pericolosità sismica locale;

gli studi di microzonazione sismica contribuiscono ad individuare le zone suscettibili di amplificazione locale e le zone maggiormente soggette a instabilità per la peculiare natura dei terreni, conseguentemente più esposte ai cosiddetti effetti di sito;

una pianificazione ottimale presuppone la conoscenza e la previsione delle alterazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie per la presenza di fattori locali, anche ai fini della corretta progettazione e ricostruzione post sisma,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare e verificare, da parte degli enti interessati, la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di microzonazione sismica del territorio, la raccolta e l'elaborazione dei dati preesistenti sulla natura dei terreni di una località data, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee, la realizzazione dei necessari approfondimenti su aree particolari per la conoscenza e mitigazione del rischio sismico secondo gli indirizzi e i criteri approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché la conoscenza pubblica di tali elementi e delle norme comportamentali da tenere in caso di evento calamitoso.

G1.305

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»,

premessso che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

considerato che:

la ricostruzione deve costituire un'occasione per segnare un cambiamento nelle forme di intervento e nelle conoscenze sullo stato del patrimonio edilizio italiano, al fine di pervenire all'obiettivo della completa informatizzazione e della piena e immediata conoscibilità di tutti i dati concernenti i singoli immobili, a prescindere dalle Amministrazioni che li detengono,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a favorire la creazione di una banca dati che raccolga le informazioni sulla certificazione statica e sugli attestati di prestazione energetica di tutti gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione.

G1.5

DI GIROLAMO, DI NICOLA, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessso che:

il comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi co-

stituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 10 luglio 2018);

l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, Svolgendo tra l'altro un'attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica. Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime. La disposizione citata prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, i quali vengono soppressi;

tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea);

lo stesso comma 32 del citato articolo del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede altresì alla soppressione del Comitato di Area omogenea con le relative competenze degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sopracitati (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo);

siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1° luglio 2018;

considerato altresì che:

finché la soppressione non sia operante, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciuto dall'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012);

una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, continua a svolgere le attività di loro competenza, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato

dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere;

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di attuazione di quanto stabilito al comma 32 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, ogni iniziativa necessaria al fine di garantire l'uniformità tecnico amministrativa delle pratiche presentate all'Ufficio speciale per la Ricostruzione;

a valutare lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 e a riconsiderare la possibilità di riapertura a pieno regime dei sopracitati Uffici Territoriali per la Ricostruzione al fine di mantenere un servizio di prossimità per i cittadini colpiti e per evitare il sovraccarico della gestione delle pratiche in capo ad un unico ufficio.

G1.306

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei *curricula*;

tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

Le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione da parte dei comuni del carattere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

agli oneri dell'art. 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000.000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno 2018;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo *post* terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione;

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

G1.7

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

nello specifico l'articolo, al fine di agevolare la ricostruzione, consente agli Uffici Speciali per la ricostruzione di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato;

il personale assunto ai sensi del citato articolo 50-*bis* resta in servizio fino all'anno 2018;

considerato che:

si rende necessario, al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di Personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prorogare anche per l'anno 2019 i contratti del personale assunto per agevolare la ricostruzione.

G1.316

QUAGLIARIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018 (AS 435)

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ha inserito, all'articolo 67-*ter*, disposizioni per la ricostruzione e altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di assicurare il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila;

per il controllo degli interventi di ricostruzione il medesimo decreto ha inoltre previsto l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere con compiti di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli puntuali in corso d'opera, curando altresì anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica;

il comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto di cui in oggetto ha indetto, a questi fini, misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune dell'Aquila e co-

muni del cratere – impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale, a decorrere dall’anno 2013 di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee;

il comma 6 del medesimo articolo ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), inoltre, ed in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, e fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo.

Considerato che:

solo per il personale assunto ai sensi del comma 6 è prevista, alla cessazione del processo di ricostruzione, la riassegnazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre per il personale assunto ai sensi del comma 5 era previsto l’assorbimento da parte dei Comuni, i quali però non hanno la sufficiente disponibilità nei propri ruoli e sono per questo costretti ad applicare le ordinarie procedure di mobilità.

Lo scorso luglio il governo Gentiloni, in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» aveva assunto l’impegno – poi disatteso – di trovare una soluzione per i soggetti assunti ex comma 5, che oggi si trovano in mobilità.

Impegna il Governo:

ad assumere immediate iniziative al fine di far transitare il personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, all’amministrazione centrale o altra amministrazione con disponibilità di ruoli ed inserimento immediato nei medesimi, sulla base di intese sottoscritte tra i Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria, così come previsto per il personale assunto ai sensi del comma 6.

G1.8

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessso che:

l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha previsto per i Comuni del cratere la possibilità di assumere personale tecnico e am-

ministrativo; nel medesimo articolo, tuttavia, non viene specificato quale trattamento accessorio sia applicabile del medesimo personale;

a seguito del sisma del 2009 che ha interessato l'Aquila e l'Abruzzo, in merito al trattamento accessorio del personale assunto per le esigenze della ricostruzione:

– con nota MCT 166 del 25/1/2013 si conferma la copertura finanziaria anche per le spese relative al trattamento accessorio dei soggetti assunti a seguito del sisma (art. 67-ter e 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012);

– con note prot. 40597 del 10/5/2013 e 88334 del 30/10/2013, la Ragioneria Generale dello Stato ha indicato le modalità di calcolo del Fondo per il trattamento accessorio e per il Fondo di lavoro straordinario per tali unità lavorative;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire ogni utile chiarimento, se necessario anche attraverso opportune modifiche normative, in merito alla disciplina per il trattamento accessorio applicabile al personale di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G1.307

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finan-

ziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza *post* sisma.

G1.308

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed eguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori;

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis*) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

G1.309

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, GRASSI, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede agevolazioni in favore delle popolazioni dei territori del centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, con particolare riguardo alla sospensione dei termini tributari e contributivi;

considerato che:

nel testo in esame non sono previste agevolazioni in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, nonostante questi ultimi siano stati gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che ha provocato danni ingenti all'economia isolana, tanto da far temere un default economico da parte degli operatori del settore turistico e ha arrecato grossi disagi alla popolazione;

tenuto conto che:

con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, con la finalità di fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, è stato prorogato, di 180 giorni, lo stato di emergenza precedentemente dichiarato per i suddetti territori;

considerato che:

come evidenziato durante l'audizione del 13 giugno 2018 in Senato, dinanzi alla Commissione Speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, dai sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, la situazione di questi territori a quasi un anno dal sisma risulta critica, ed è necessario provvedere con urgenza ad adottare ogni provvedimento utile non solo ad affrontare l'emergenza ancora in corso, ma soprattutto per favorire la fase della ricostruzione, così da consentire ai cittadini il ritorno alle normali condizioni di vita,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2018, dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

G1.310

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

all'epoca dell'approvazione del decreto-legge 189/2016 si sbagliò nell'aver voluto rinviare l'istituzione di una zona franca per agevolare fiscalmente le microimprese localizzate nei Comuni del cratere;

è noto come la zona franca urbana sia uno strumento atto a risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

si è ripetuto, dunque, lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;

inserita solo con l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, molti mesi dopo la prima devastante scossa del 24 agosto 2016, la Zona franca urbana Sisma Centro Italia è stata prevista soltanto per due anni (2017 e 2018);

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prorogare almeno per altri due anni le disposizioni di agevolazione tributaria della Zona franca urbana Sisma Centro Italia previste dall'articolo 46 del citato decreto-legge n. 50/2017.

G1.311

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a sfavore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

G1.312

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

G1.313

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esonero (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esonero, essendo il testo della legge di bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato *2-bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esonero dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

G1.314

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»,

premessi che:

nel corso della XVII legislatura sono stati adottati diverse misure volte a sostenere il settore agroalimentare e zootecnico nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016;

tra queste rileva l'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché il combinato disposto degli articoli 11 e 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede agevolazioni in favore delle popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, con particolare riguardo alla sospensione dei termini tributari e contributivi;

in particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente;

considerato inoltre che:

nonostante i finanziamenti stanziati dalle succitate norme, gli allevatori delle zone colpite dal sisma lamentano l'eccessiva complessità burocratica e la lunghezza della tempistica che caratterizzano le procedure di costruzione di ricoveri e impianti atti allo svolgimento delle principali attività zootecniche;

è altresì necessario evidenziare che il settore agricolo e zootecnico è stato ulteriormente danneggiato a seguito della siccità primaverile ed estiva del 2017,

impegna il Governo:

ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche operanti in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e a favorire il rilancio del settore agricolo e agroindustriale, nonché la promozione e commercializzazione dei prodotti delle filiere.

EMENDAMENTI

1.0.130

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)

1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.12

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla OC. n. 13/2017 e dalia O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale».

1.0.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione procedure in materia di preavviso scritto-deposito/autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n 4 /2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

1.0.14

MODENA, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, GASPARRI, MALAN, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di preavviso scritto-deposito/ autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1. del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4 /2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio. dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

1.0.1

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016', di seguito 'Ufficio speciale per la ristrutturazione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ov-

vero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli uffici speciali, decorso il termine di cui comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e *2-bis* o delle relative province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti anzitempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'Ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.

Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"01-*bis*. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indicazione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-*bis* dell'articolo 30. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50.";

c) al comma 1-*ter*, primo periodo le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".».

1.0.2

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Misure eccezionali finalizzate a contrastare il disagio abitativo delle popolazioni colpite dal sisma)

1. Per le unità abitative realizzate per soddisfare immediate esigenze alloggiative dai soggetti residenti in edifici distrutti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 e ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita l'acquisizione della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni pre-

viste dal medesimo comma 4, nonché la deroga ai piani e ai regolamenti delle aree naturali protette.

2. L'installazione dei manufatti di cui al comma 1, in quanto diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee conseguenti agli eventi sismici, non è intervento di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative-e regolamentari in materia edilizia). Per le medesime ragioni tali manufatti possono essere realizzati anche in deroga alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione)."

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, come inserito dal presente articolo:

a) le unità abitative ivi previste devono essere state realizzate dopo il 24 agosto 2016 e fino a trenta giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto in aree nella disponibilità dei soggetti di cui al medesimo comma 1, ricomprese nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso d.l. 189/2016;

b) i proprietari delle unità abitative, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presentano al Comune la perizia di un tecnico abilitato che assevera il rispetto della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4-*ter* del d.l. 189/2016;

c) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) e in caso negativo dispone i conseguenti provvedimenti;

d) l'accoglimento della richiesta di compatibilità paesaggistica comporta l'esclusione dai benefici previsti per l'autonoma sistemazione o dall'ottenimento di una soluzione abitativa d'emergenza a decorrere dalla data della presentazione della richiesta medesima;

e) la sanzione pecuniaria applicabile ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, è ridotta a un decimo;

f) i proprietari delle unità abitative provvedono alla loro rimozione e alla rimessa in pristino dei luoghi a proprie spese entro trenta giorni dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001 relativa all'abitazione di residenza al momento del sisma e comunque non oltre sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto."».

1.0.3

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto, di cui al presente articolo, deve essere considerata la superficie geometrica perimetrale esterna del piano dell'immobile o della porzione di immobile distrutto o danneggiato, da ricostruire o ristrutturare"».

1.0.4

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

1.0.5

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

All'art 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».

1.0.8

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo periodo sostituire le parole: "30 aprile 2018" con "31 luglio 2019";

b) sopprimere il secondo periodo».

1.0.9 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento di termini per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".

2. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima».

1.0.350 (già 01.28)

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, SANTILLO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta deve essere depositata entro 150 giorni dall'approvazione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero entro 150 giorni dalla perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Regionale"».

1.0.10

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle parole: "comunque non oltre il 31 luglio 2019".

c) dopo il secondo periodo sono inserite le parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11".».

1.0.11

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Revisione della soglia di obbligatorietà S.O.A. ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Al comma 5, lettera c) dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

1.0.15 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-bis. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)* –
1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla

comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), e sono realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.

4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo,

sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune"».

1.0.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: *a)* aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; *b)* aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; *c)* opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza"».

1.0.19

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili
da parte degli enti locali)*

All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

1.0.20 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diocesi)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il Presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche,

nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e*), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

1.0.21

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta". Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

1.0.22

ZAFFINI, MARISILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a*), in fine sono aggiunte le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) comma 5 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

"5-bis. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazione appaltanti, anche al fine del

monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32";

c) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo».

1.0.23

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis.

1. A decorrere dal 31 Dicembre 2018, al fine di sostenere il rilancio socio-economico dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è istituito il Reddito di Cratere che includerà il Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza 388 del 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e ss.. Tale strumento di sostegno è riconosciuto a tutti i cittadini residenti (dimoranti abituali) nei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto e consiste nel riconoscimento mensile di una quota di integrazione al reddito pari al raggiungimento di euro 800,00 a cui sommare una quota abitativa pari all'attuale definizione del CAS. Entrambe le quote saranno parametrizzate sulla vulnerabilità dei soggetti e andranno a decrescere in rapporto proporzionale all'umentare del reddito reale percepito dai soggetti.

2. Con specifica ordinanza il Commissario Straordinario, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, competente in virtù del piano per le Strategie delle Aree Interne, entro e non oltre il 1° Novembre 2018 discipline gli aspetti relativi al presente articolo ed in particolare gli aumenti reddituali individuali specifici nel caso di presenza nel nucleo familiare del beneficiario di soggetti minori o di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva del beneficiario o del minore di cui lo stesso ha cura.

3. Lo strumento del Reddito di cratere è uno strumento di garanzia reddituale, pertanto ha diritto a tale somma mensile anche il cittadino,

di cui al comma 1 del presente articolo, che con il proprio personale e attuale reddito non raggiunge mensilmente la somma di ' 800,00 netti al mese. La differenza tra quanto dichiarato e la somma garantita verrà corrisposta a titolo di Reddito di Cratere ogni 27 del mese.

4. Tutti i cittadini che individualmente superano con il proprio reddito gli 800,00 euro netti al mese avranno comunque diritto al riconoscimento di una quota abitativa, qualora non usufruiscano di altri strumenti quali SAE, pari all'attuale calcolo del CAS diminuito proporzionalmente all'aumentare reddito familiare.

5. In virtù delle funzioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 viene istituito l'Ufficio Centrale per il Reddito di Cratere presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il quale redigerà delle liste specifiche dei cittadini aventi diritto al contributo di cui al presente articolo e provvederà al controllo costante sul riconoscimento delle somme dovute ai beneficiari.

6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata l'apertura di una speciale contabilità integrativa e ulteriore a quella prevista ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del presente decreto-legge".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e: "8 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.0.24

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 25-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-ter.

1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25-*bis*.

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore. Ai datore di lavoro perdere il beneficio di comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole. "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e: "per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.0.25

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga tempi di utilizzo depositi-terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi"».

1.0.26

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga restituzione mutui ed indennità a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunto, in fine, le seguenti parole: "e nell'anno 2019";

b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole per la durata di anni tre";

c) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per l'attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui 4, comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che vengono versati dal Commisario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

1.0.27

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione rate mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per Comuni di cui 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i commi di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, immediatamente successivo scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

1.0.28

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, GALLONE, MODENA, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'indennità di funzione in misura piena ai sindaci dei comuni del cratere (articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016))

1. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli Amministratori Locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia

e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.29

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari"».

1.0.30

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.

2. Eventuali risorse residue alla predetta data, potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Per il rispetto del limite di cui al comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente articolo».

1.0.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede me-

diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.32

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma i trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.33 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018"».

1.0.34

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), il terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese";

b) dopo il comma 3 è inserito il comma seguente: "3-bis. Il personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 3 assegnato presso la Struttura del Commissario Straordinario o presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 1-bis le convenzioni di cui alle medesime lettere b) e c) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2018, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2018 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 1-bis.";

c) al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis). Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

d) al comma 7-bis, dopo le parole: "articolo 3", sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4"».

1.0.35

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Struttura Commissariale – Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018"».

1.0.36

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Struttura Commissariale – Uffici speciali per la ricostruzione)

1. L'articolo 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; per le quali è disposta proroga di validità fino al 31 dicembre

2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.0.37

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma (art. 50 decreto-legge n. 189 del 2016))

1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019".

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.39

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, GALLONE, MODENA, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016))

1. Al comma 1 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli

anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3", è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga ai limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.0.41

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2018" e "e 2018", ovunque presenti, sono sostituite rispettivamente con le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e con le parole: "2018, 2019 e 2020.";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle parole 2018, 2019 e 2020";

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'assunzione di ulteriori 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri pari a 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4; comma 3"».

1.0.42

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229; alla fine del comma 1 e aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.0.43

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e

562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.0.44

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riclassificazione delle sedi di segreteria
dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter. – *Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici*) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto – ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa' – in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carica del Bilancio comunale)".».

1.0.45

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riclassificazione delle sedi di segreteria
dei comuni colpiti dagli eventi sismici)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter. – *(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)* – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale)".».

1.0.46

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è inserito il seguente:

"Art. 50-ter. – *(Affidamento dei servizi a società in house providing)* – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del de-

creto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione *post* sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione".».

1.0.49

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2011, n. 172, le parole: "31 dicembre 2018" e "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020" e "31 gennaio 2021".

2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

1.0.47

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permessi amministratori Sisma)

1. All'articolo 2-bis, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.48

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permessi amministratori Sisma)

1. All'articolo 2-bis, comma 29 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.301

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permessi amministratori sisma)

1. Al comma 29 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i Comuni con popolazione

superiore a 30.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.50

SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

1.0.51

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno n. 380:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

I) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

II) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

III) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

I) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

II) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

III) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. II);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

I) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

1.0.16

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dell'ultimo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.17

MODENA, PICETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra

il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dell'ultimo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato domanda di contributo devono presentare la documentazione richiesta dal presente comma entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere i importo corrispondente al costo, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici con danni di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.40

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie; di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismi di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è Stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione riparazione danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni dal presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.129/300

VERDUCCI

All'emendamento 1.0.129, al comma 2, sostituire le parole da: «attestante» fino alla fine del comma con le seguenti: «che escluda che il danneggiamento dell'edificio sia stato causato dalla riscontrata difformità inerente la parte strutturale dell'immobile».

1.0.129 (id. a 1.0.62)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.52

COLTORTI, FEDE, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle procedure in sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Conferenza regionale di cui al medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici succedutisi a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.53

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle procedure in sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio del-

l'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista Incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 129 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.54

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle procedure di sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore, della presente disposizione, la certificazione d'idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato con-

duca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione osservata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi Sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.55

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati per interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alle domande di contributo, richiesta di permesso in sanatoria fossero segnalazione certificata di inizio attività ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 e comma 4 dell'articolo 32, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo da quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio

tecnico della Regione. Il permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente abuso calcolato in base alla procedure di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del presente articolo non costituiscono difformità edilizia modeste variazioni dimensionali dei fabbricati o di loro parti anche riconducibili agli interventi strutturali per la riparazione dei danni causati da eventi sismici che hanno preceduto quelli del 24 agosto 2016 e comunque non aventi per oggetto la creazione di maggiori volumi fruibili né finalizzati a rendere fruibili quelli presistenti.

2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per acquisto delle aree necessarie per adeguare gli *standard* urbanistici.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per le opere abusive, come segue:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 al decreto del Presidente della repubblica n. 31 del 2007 per opere abusive eseguite su immobili vincolati dopo l'esecuzione delle opere abusive;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica

n. 31 del 2007 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive, ma prima della modifica dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati ed eseguite in periodo successivo alla modifica dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla lettera c) è consentita ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti ed alle tolleranze delle misure, oltre a quelli di cui all'ultima capoverso del precedente comma 1, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al 31 del 2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i sono depositate presso l'Amministrazione che esegue l'intervento».

1.0.56

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata d'inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso d'incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatoria semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-*bis* e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».

1.0.57

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio di costruire o in difformità da esso)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneg-

giato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

3. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso Subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

4. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

7. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di commi 1 e 4 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7 *bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.59

COLTORTI, FEDE, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso art. 36 e comma 4 dell'art. 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo D.P.R. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'art. 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del D.P.R. 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37, comma 4, del D.P.R. 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tal caso, il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere abusive, con i seguenti limiti e modalità:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al D.P.R. 31 del 2017 per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente all'esecuzione delle opere abusive medesime;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al D.P.R. 31/2017, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, per le opere abusive eseguite su sottoposti a vincolo in data anteriore all'esecuzione delle opere abusive antecedentemente alla entrata in vigore delle modifiche all'articolo 167 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 12, con il decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 167 operate mediante il citato decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consentita ai sensi dell'articolo 157, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'ar-

ticolo 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca di manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. 31/2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'art. 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001 sono depositate presso l'Amministrazione che esegue l'intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.58

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi ultimati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 o in difformità da essa, il

proprietario dell'immobile, pure diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 e 37 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

2. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nei progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

3. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001 ovvero della sanzione prevista dall'art. 37, comma IV, DPR n. 380/2001. La misura della sanzione di cui al citato art. 37, comma IV, DPR n. 380/2001 sarà determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione al valore dell'immobile valutato per differenza tra valore dell'immobile realizzato e quello precedente l'abuso.

4. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui 5 D.L. n. 189 del 2016 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

7. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva dei reati edilizi e urbanistici, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.60

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante

che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenere, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria — resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

5. Al comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria

semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui all'art. 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli Interventi di ricostruzione o riparazione distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.61

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate a sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto

della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio

2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui all'art. 7-*bis* e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.63

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 e comma 4 dell'articolo 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel pro-

getto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le conformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per le opere abusive, come segue:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 – per Opere abusive eseguite su immobili vincolati dopo l'esecuzione delle opere abusive;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive, ma prima della modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004 con applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati ed eseguite in periodo successivo alla modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consentita ai sensi commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata-incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i sono depositate presso l'Amministrazione che esegue intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2:del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue-altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.64

CASTALDI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 per cento";

b) al comma 5, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 per cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.65

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 2, le parole: ", almeno pari al 25 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "e 'almeno pari al 15 per cento'".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.66

COLTORTI, CASTALDI, FEDE, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui al presente articolo, ai sensi della circolare direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017, è prevista la riapertura dei termini, per l'accesso ai benefici della zona franca urbana, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.0.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui al presente articolo, ai sensi della circolare direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017, è prevista la riapertura dei termini, per l'accesso ai benefici

della zona franca urbana, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68

CASTALDI, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 4, sostituire le parole "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.69

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.70

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 5, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 cento".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis pari a 100 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.71

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di zona franca urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5 devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti dal risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro fra le regioni Abruzzo, Lazio Marche, Umbria, ANCI associazioni maggiormente rappresentative delle strutture-alberghiere, sottoscritta in data 5 settembre 2016.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5-bis, sono disposte su richiesta, asseverata dalla regione sede delle imprese commi 2 e 5, ovvero, pre-

via presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione di cui al comma 5-*bis*, relative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura 'Sisma 24 agosto 2016' oppure 'Sisma 30 ottobre 2016'».».

1.0.72

CASTALDI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori.».

1.0.73

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contemporaneità tra lavori per sisma, eco-bonus, ristrutturazioni e sisma-bonus)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre, 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies* e 1-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori».

1.0.74

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, MALAN, DE SIANO, MODENA, PAGANO, GALLONE, CANGINI, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.75

QUAGLIARIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Compatibilità tra contributi per a ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.76

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.77

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammissibilità Sisma Bonus)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. d 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:

"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito 'sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge-di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».

1.0.78

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra i quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili e i costi di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza n. 388 del 2016 del capo dipartimento della protezione civile e ss., verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente norma di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione».

1.0.79

MALLEGGI, PICCHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strut-

ture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 108 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socio-economico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.80

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni a valere su ...

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socio-economico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.81

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esproprio aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forma di condotto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte del eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

3. A seguito dell'eventuale rimozione delle soluzioni abitative di emergenza aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per l'anno

2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.0.82

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 394 del 19 settembre 2016 utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Ai fini della qualificazione da riconoscere a titolo di indennizza fronte dell'eventuale espropriazione delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

3. A seguito dell'eventuale rimozione delle SAE le aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni a valere sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 185 marzo 1997, n. 59».

1.0.83

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socio-economico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.84

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sui cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita di patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, gli oneri derivanti: dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.85

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LA FORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture da temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

1.0.86

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'arti-

colo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, la procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I commi sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

1.0.87

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo, articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.88

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4.5 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del *fondo* per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.89

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post-sismica* nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma

6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinqüies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.90

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post-sismica* nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinqüies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.91

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario; dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità, alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e il Capo del Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinqües*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017"».

1.0.92

PITTELLA, VALENTE, FEDELI, MALPEZZI, MARINO, NISINI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 comma 6-*quinqües* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinqües*, del decreto-legge 15 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di

Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017"».

1.0.93

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.94

DE SIANO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle popolazioni dell'Isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2 agosto 2017)

1. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare consistenza interessata attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

3. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «24 agosto 2016», inserire le seguenti: «nonché delle popolazioni dei comuni dell'Isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017».

1.0.95

DE SIANO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Tenne, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018, e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.96

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Proroga adempimenti tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 5-ter le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.97

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga adempimento tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis* le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 5-*ter* le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.98 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno ai piccoli esercizi di ricevitorie)

1. In ragione degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per le ricevitorie del lotto e i punti vendita di tagliandi di lotteria istantanea non si applicano, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti di fatturato per il mantenimento della concessione stabiliti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 212 del 12 settembre 2007».

1.0.99

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna di cui all'articolo 2-bis comma 43 l. 172/2017 e Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. L'articolo 1 comma 758 della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,

come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205 del 2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, modificato dall'articolo 1 comma 759 1. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna .annualità"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.0.100

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo

2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.1:13, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, c. 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

1.0.101

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di spese per prestazioni tecniche)

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti da

gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

1.0.102

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Spese per prestazioni tecniche)

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre n. 229, e successive modificazioni, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

1.0.103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali)

1. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché di quelle strettamente connesse," inserire le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.0.104

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,
FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali)

1. All'articolo 6, Comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.0.105

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono procedere, con oneri posti a carico del bilancio comunale, ad un adeguamento delle retribuzione di posizione di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga al limite previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.0.106

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla resa del Conto Giudiziale da parte dei Gestori della telefonia per donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi)

1. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, articoli dal 137 al 150, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione per ciò che concerne le donazioni provenienti- da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.0.107

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla resa del Conto Giudiziale da parte dei Gestori della telefonia per donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi)

1. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.0.108

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "quarantotto mesi", sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".

2. All'articolo 1, comma 1, allegato del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente Comune: "9-*bis*. Penne (PE).»».

1.0.109

PAGANO, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: "quarantotto mesi", con le seguenti: "settantadue mesi"»».

1.0.110

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale)

1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, è consentita la demolizione e ricostruzione de-

gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada».

1.0.111 (id. a 1.0.112)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della sospensione dei mutui)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.0.940 (già 1.94)

MODENA, PICCHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e

successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre-2021";

2. All'articolo 2-*bis*, comma 22 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" e le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.0.960 (già 1.96)

PICETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, DE SIANO, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

c) alla parola: "localizzate" premettere le seguenti: "anche se non"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo Scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.950 (già 1.95)

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.970 (già 1.97)

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre, 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

1.0.113

QUAGLIARIELLO, PAGANO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, Sisma Abruzzo 2009)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.114

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di '500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.115

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Terremoto L'Aquila 2009 – Interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33; comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario Straordinario nominato con Decreto del presidente del Consiglio del 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 (cinquerentomila/00 euro) come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C/6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.116

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.117

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 1-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.118

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Terremoto L'Aquila 2009 – Interventi a favore degli imprenditori in infrazione)

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinaria n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.119

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, GALLONE, MODENA,
RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Proroga Stato di emergenza che ha interessato i territori delle regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016)*

1. In considerazione del protrarsi della complessa situazione connessa al susseguirsi degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso con le deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 2 gennaio 2017, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

2. Conseguentemente, data l'esigenza di prolungare ulteriormente la fase di prima emergenza, agli oneri derivanti dall'espletamento delle attività emergenziali, si provvede nel limite complessivo di 566 milioni di euro, mediante corrispondente aumento delle anticipazioni di risorse di cui al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

3. Con ordinanze di protezione civile, emanate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da adottarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede anche all'individuazione delle attività di prima emergenza non ancora ultimate il cui completamento è affidato al Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016».

1.0.120

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni colpite dal sisma del centro Italia)

1. Nell'ambito del negoziato con lo Stato finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, secondo gli indirizzi delineati dalle Regioni, viene data priorità ai negoziati con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in considerazione del perdurare della situazione di grave crisi economica e delle problematiche del contesto territoriale».

1.0.121

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, GINETTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge n.158 del 6 ottobre 2017)

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. – *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016)* – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2017 e 2018, nel

Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti pa- role: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.0.122

GASPARRI, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, GALLONE, PAGANO, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integra- zioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale previ- sta dall'articolo 4 medesimo le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si rife- riscono.

3. I proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge pos- sono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e suc- cessive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati, in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.123

MODENA, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, CANGINI, PAGANO, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una Maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite dalla Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La Struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla regione Umbria e dai comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.124

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per future esigenze di protezione civile o lo sviluppo socio-economico del territorio)

1. Dopo il comma 750 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2018) aggiungere il seguente:

"750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario".».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.125

ARRIGONI, BRIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione connessa agli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, anche i comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che rientrano negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni in dissesto dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, possono as-

sumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse finanziarie rinvenienti dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

1.0.126

MARSILIO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui ricadono i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in favore dei medesimi è riconosciuta – relativamente alla riorganizzazione dei servizi pubblici essenziali – una moratoria decennale da norme di legge in materia di risparmi di spesa in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati».

1.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018».

1.0.127

PICHELTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, DE SIANO, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

1.0.128

PICHELTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, DE SIANO, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

"925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'ar-

articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».
